



CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

DOCUMENTO INFORMATIVO SUI TIROCINI

Prot. n. 3898/14

Perugia, 14.7.2014

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia

Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Al Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini"

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto

Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 5.5.2014 prot. P7996/2914 si è prevista la necessità per il Dirigente degli Uffici Giudiziari di redazione di un documento informativo sulle proposte di tirocini e *stages*, al fine di fornire un'informazione per i giovani laureati che desiderino sperimentare la proposta formativa del tirocinio presso gli Uffici giudiziari.

Allo stato attuale della legislazione, sono previsti tirocini formativi di due tipi: i tirocini ex art. 37 legge n.111/2011, che consentono lo svolgimento di *stages* previa stipula di apposite convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le professioni Legali, con le Scuole di Specializzazione delle Professioni Forensi, con le Università e con gli Ordini degli Avvocati; ed i tirocini ex art. 73 d.l. 69/2013 (conv. in L. 98/2013), con possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in Giurisprudenza a prescindere dalla stipula di convenzioni, potendo il laureato direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'Ufficio giudiziario.

Presso questa Corte sono stati sperimentati con successo entrambi i moduli: fin dal 2012 infatti sono state stipulate Convenzioni sia con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (stipulata invero da tutti gli Uffici del Distretto) sia con l'Ordine degli Avvocati di Perugia, già oggetto di rinnovo; è inoltre stato già attivato il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013.

Allo scopo di agevolare la conoscenza ed incentivare il ricorso all'istituto, si vogliono qui delineare le caratteristiche salienti dei tirocini formativi.

a) Tirocini ex art. 37 L. 111/2011.

La Corte d'Appello di Perugia –unitamente al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, al Tribunale per i Minorenni di Perugia, ed ai Tribunali di Perugia. Terni, Spoleto ed Orvieto- ha stipulato Convenzioni con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini", nonché con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia, in forza delle quali gli iscritti alla Scuola ed i praticanti avvocati possono svolgere uno *stage* presso gli Uffici giudiziari, a valere quale parte integrante, rispettivamente, della partecipazione alla Scuola e alla pratica professionale prevista per legge.

Si allegano le richiamate Convenzioni (all. nn. 1 e 2) che consentono, subordinatamente alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione svolto presso la Corte, rispettivamente -quanto alla Convenzione con la SSPL- il passaggio al secondo anno del Corso di Specializzazione o di Dottorato; e - quanto all'Ordine degli Avvocati- la parificazione del periodo svolto presso la Corte alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

b) Tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 (conv. in L. 98/2013).

È previsto per i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 ed una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, e che non abbiano compiuto i 30 anni di età.

La domanda può essere presentata presso questo Ufficio con l'apposito modulo, allegato alla presente nota (all. n.3), che si rinviene nel sito della Corte e presso l'Ufficio Segreteria amministrativa, piano I, stanza 1.9, dott.ssa Maria Adelaide Aguzzi, cui la domanda andrà consegnata.

La domanda potrà essere presentata in ogni tempo, con inizio delle attività nel periodo immediatamente successivo alla verifica dei titoli, salva la possibilità di un differimento in caso di presenza di un numero di stagisti superiore del doppio a quella dei magistrati disponibili all'affidamento, con decorrenza in tal caso dalla fine del precedente *stage*.

Per i tirocinanti ex art. 73 l. 98/2013, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage*, della durata di 18 mesi, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale –ferma, quanto agli avvocati, la necessità della pratica presso uno studio legale per almeno sei mesi-, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali di esame.

Per i tirocinanti ex art. 73 l. 98/2013, l'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titolo e di merito. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. Secondo il d.l. 90/2014 (non ancora convertito in legge al momento di redazione della presente nota), l'esito positivo dello *stage* costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art.2 d. lgs. 5.4.2006 n.160.

Disposizioni comuni agli stages:

Il numero degli stagisti non potrà essere superiore al doppio dei magistrati che abbiano dato la disponibilità, non potendo essere assegnati più di due tirocinanti a ciascun affidatario.

I tirocinanti ammessi allo *stage* formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e potranno svolgere le seguenti attività, secondo il mansionario predisposto dal CSM :

Attività preparatorie dell'udienza.

- a) Verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informativi, dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura;
- b) Riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;
- c) Preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;
- d) Preparazione, previa discussione, con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (*causa petendi e petitum*), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attività che può effettuarsi anche con *consolle*, specie nella modalità di *consolle con funzioni di assistente*, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni";
- e) Studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

Attività in udienza.

- a) Redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della *consolle* per i giudicanti civili, per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice;
- b) Su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es. effettuazioni avviso CTU ecc.).

Attività successiva all'udienza.

- a) Su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado, ecc.)
- b) Fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta

dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato ecc.).

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013).

- a) Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici);
- b) Redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui al punto a);
- c) Partecipazione alla discussione avanti al Collegio di alcune cause;
- d) Stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice;
- e) A richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013)

- a) Approfondimento su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario.
- b) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.
- c) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione.
- d) Massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di *abstract* dei provvedimenti del magistrato.
- e) Formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali *consolle del magistrato* e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale,
- f) Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema di digitalizzazione del processo civile e penale.

Per i tirocinanti ex art. 73 l. 98/2013 è inoltre prevista apposita attività formativa, svolta a cura della formazione decentrata, prevedente sia la possibilità di partecipazione agli incontri predisposti per i giudici ordinari e per quelli onorari, sia la creazione di corsi appositamente dedicati, per i quali la partecipazione è obbligatoria. Qualora iscritti alla pratica forense o ad una SSPL, l'attività di formazione sarà condotta in collaborazione con i Consigli dell'ordine e con le SSPL, secondo modalità individuate dal Capo dell'Ufficio.

Tutti i tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

-seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

-rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;

-rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;

-rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;

-astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto la pratica forense;

-indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Si informa inoltre che:

-il magistrato coordinatore dei tirocini è la dott.ssa Teresa Giardino;

-il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;

-ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla dott.ssa Maria Adelaide Aguzzi;


-ogni informazione sulle convenzioni sopra menzionate può essere richiesta presso La SSPL e presso l'Ordine degli Avvocati;

-per le domande ex art. 73 legge 98/2013 occorre compilare l'apposito modulo che viene allegato alla presente nota informativa, e può essere rinvenuto sul sito della Corte e presso l'Ufficio della dott.ssa Maria Adelaide Aguzzi.

Con preghiera di massima diffusione della presente nota informativa, anche sul sito web delle strutture interessate; la presente sarà inoltre pubblicata sul sito web della Corte d'Appello.

Il Presidente della Corte

Dott. *Wladimiro De Nunzio*



CONVENZIONE

TRA

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "LORENZO MIGLIORINI" – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA E LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

E

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA,
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA,
I TRIBUNALI DI PERUGIA, TERNI, SPOLETO, ORVIETO

PREMESSO

- che con delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2000, è stata istituita presso l'Università degli Studi di Perugia la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
- che sono attivi presso la facoltà di Giurisprudenza i Corsi di Dottorato di Ricerca in "Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza", "Società della conoscenza e disciplina del mercato comune. Profili interdisciplinari del processo d'integrazione europea ed internazionale" e in "Diritto Pubblico e Costruzione delle Tradizioni Giuridiche";
- che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli Uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi Uffici del primo anno di corso;
- che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale n. 537/99 stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;
- che al Corso di Dottorato si accede mediante procedura selettiva;
- che la Corte d'Appello di Perugia e i Tribunali del distretto, in relazione alle loro concrete esigenze organizzative hanno manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge;
- che la Corte di Appello di Perugia assume con la presente convenzione il ruolo di coordinamento dell'organizzazione e del reclutamento dei candidati alla formazione professionale riservandosi l'assegnazione di ciascuno degli aventi diritto in considerazione della preferenza espressa dagli stessi, ai vari Tribunali del distretto.

Tutto ciò premesso, si conviene:

Art. 1

(Accesso alla formazione professionale presso la Corte e i Tribunali del Distretto)

1. Gli iscritti al primo anno di corso della Scuola, che hanno ottenuto nella graduatoria di ammissione un punteggio non inferiore a 40 punti, e gli iscritti al primo anno dei corsi di Dottorato, in base all'ordine della relativa graduatoria, possono essere ammessi allo svolgimento della

formazione professionale presso la Corte e i Tribunali del distretto per il numero dei posti individuati congiuntamente dal Presidente della Corte e dai Presidenti dei Tribunali che stipulano la presente convenzione

2. La Corte di Appello comunicherà il totale dei posti disponibili al Direttore della Scuola e/o al Coordinatore del Dottorato entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola o al Coordinatore del Dottorato entro l'inizio delle lezioni.
4. L'ammissione avviene sulla base del risultato del concorso di accesso alla Scuola e al corso di Dottorato.
5. Il Direttore della Scuola e il Coordinatore del Dottorato comunicano l'elenco degli ammessi al Presidente della Corte e al Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria per l'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività formativa presso la Corte e i Tribunali del Distretto)

1. Gli specializzandi e i dottorandi ammessi alla formazione professionale a termini dell'art. 1 sono tenuti a svolgere l'attività prevista dal progetto formativo, di assistenza ed ausilio ai magistrati del settore civile e penale della Corte e dei Tribunali, favorendo il principio della rotazione bimestrale o trimestrale in modo da assicurare una pluralità d'esperienze professionali.
2. Il progetto formativo di ogni specializzando e di ogni dottorando è redatto dal magistrato o dai magistrati assegnatari, di concerto con i Presidenti della Corte d'Appello e dei Tribunali o da un loro delegato. L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze in affiancamento al magistrato assegnatario; nella collaborazione allo studio di casi pratici; nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario. L'attività è prestata in regime di esclusività. Gli specializzandi e i dottorandi sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio di tali attività.

Art. 3

(Valutazione intermedia del periodo di formazione professionale)

1. Dopo il primo trimestre di formazione, gli specializzandi e i dottorandi dovranno redigere una relazione, nella quale descriveranno analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avranno assistito e la soluzione data alle questioni affrontate, segnatamente quelle più problematiche. Alla relazione intermedia è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.
2. Alla relazione intermedia è allegato un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali gli specializzandi e i dottorandi siano stati affidati ed è approvata dal Presidente della Corte o del Tribunale (o un suo delegato) e dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato (o un suo delegato).

3. L'esecuzione del percorso formativo può essere interrotta per il venire meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e lo specializzando o dottorando, a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando o dal dottorando stesso, ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario.

Art. 4

(Frequenza alle lezioni teoriche presso la Scuola o il Dottorato)

1. Gli specializzandi e i dottorandi ammessi alla formazione professionale possono frequentare le lezioni presso la Scuola o il Dottorato e possono altresì svolgere le prove intermedie.
2. Ai sensi della presente convenzione, lo svolgimento del primo anno di formazione professionale presso la Corte o i Tribunali è sostitutivo di ogni altra attività di *stage* e tirocinio prevista dalla vigente normativa e non può cumularsi alle stesse.

Art. 5

(Valutazione finale della formazione professionale)

1. Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione o di Dottorato è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso la Corte o i Tribunali del Distretto.
2. A tal fine, il Presidente della Corte e i Presidenti dei Tribunali o un loro delegato redigono una relazione finale che esprima un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando o dottorando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell'art. 3. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola, al Coordinatore del Dottorato e al Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011.
3. Il Consiglio direttivo della Scuola o il Collegio Docenti del Dottorato deliberano l'ammissione al secondo anno di corso sulla base della relazione di cui al comma 2.

Art. 6

(Interruzione dell'attività formativa)

1. E' facoltà del Capo dell'Ufficio giudiziario di assegnazione interrompere l'attività formativa in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario con lo specializzando o il dottorando, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando o dal dottorando ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario. In tale caso il Consiglio direttivo della Scuola o il Collegio Docenti del Dottorato adotta i provvedimenti conseguenti in ordine alla prosecuzione degli studi da parte dello specializzando o del dottorando.

Art. 7
(Copertura assicurativa)

1. Sarà cura dell'Università di Perugia provvedere alla copertura assicurativa degli specializzandi e dei dottorandi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 8
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata biennale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dai Presidenti della Corte e dei Tribunali del Distretto e dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Perugia, 5 luglio 2012

Il Presidente della Corte dott. Wladimiro De Nunzio

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza dott. Paolo Canevelli

per Il Presidente del Tribunale per i Minorenni f.f. dott.ssa Giovanna Totero

Il Presidente del Tribunale di Perugia dott. Aldo Criscuolo






Il Presidente del Tribunale di Terni dott. Girolamo Lanzellotto

Il Presidente del Tribunale di Spoleto dott.ssa Emilia Bellina

Il Presidente del Tribunale di Orvieto dott. Edoardo Cofano

Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza prof. Mauro Bove

Il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "L. Migliorini"
Prof. David Brunelli



Il. n. 2

1° ORIGINALE

Prot. n. 1653/12

**Ordine degli Avvocati
Perugia**

Corte d'Appello di Perugia

**Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio
per la formazione e l'orientamento presso
i Magistrati togati della Corte d'Appello di Perugia**

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

in persona del Presidente Avv. Carlo Orlando

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

in persona del Presidente Dott. Wladimiro De Nunzio

PREMESSO:

l'Ordinamento professionale (art. 14 r.d.l. 27-11-1933, n. 1578, lettere a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;

- a) il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- b) spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22-01-1934 n. 37);
- c) il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con circolare 4/11/05 prot. 1697, confermando le precedenti direttive, ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento, da parte di praticanti avvocati, di stages e di tirocini formativi e di orientamento presso gli Uffici Giudiziari, ritenendo gli stessi inquadrabili nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 18 legge 24-6-1997 n. 196 e indicando, quale unico limite, l'adozione di tutte le misure idonee ad assicurare che le iniziative da intraprendere si svolgano nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di riservatezza e sicurezza;
- d) il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche

attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del lavoro 25.3.1998, n. 142;

- e) il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- f) la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (dec. leg.vo 17-11-1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un approfondimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;
- g) appare inoltre necessario rendere effettive, con tutti gli strumenti a disposizione ed anche a livello territoriale, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);
- h) tali obiettivi risultano attualmente pregiudicati anche dall'arretrato venutosi a formare, a causa della mancata copertura dei posti in organico del personale amministrativo e di magistratura;
- i) al fine di facilitare territorialmente il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, si ritiene possibile attuare un metodo partecipativo tra magistratura e avvocatura nell'organizzazione degli Uffici Giudiziari, anche per perseguire una migliore realizzazione degli Uffici e dell'attività giudiziaria;
- j) tale partecipazione può attuarsi anche mediante la stipulazione di convenzioni con enti che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso gli Uffici Giudiziari Circondariali;
- k) il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19-07-2007 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli Uffici Giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha auspicato la diffusione dei tirocini di

- cui sopra dando una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;
- l) la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della Giustizia;
 - m) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e la Corte d'Appello di Perugia hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare e ad accogliere i praticanti Avvocati in un tirocinio/stage di formazione e orientamento presso gli Uffici Giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge;
 - n) la pratica presso gli Uffici Giudiziari è un effettivo momento di alta formazione per i praticanti avvocati;
 - o) su tali premesse, in data 22/2/11 la Corte di Appello di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di Perugia hanno stipulato la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione e l'orientamento presso i magistrati togati della Corte di Appello di Perugia", per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione e con possibilità di rinnovo per iscritto di anno in anno;
 - p) l'esperienza formativa ha avuto esito positivo tanto che alcuni tirocinanti hanno espresso il desiderio di prolungare il tirocinio;

CONSIDERATO:

- q) i commi 4 e 5 dell'art. 37 del D.L. 6/7/11 n. 98 convertito nella L. n. 111/2011 testualmente prevedono:
 - " comma 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più

meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. comma 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori”;

- s) La delibera del C.S.M. del 22.2.2012 sui criteri per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art 37 cit. precisa : “anche se la norma è orientata a consentire un percorso di formazione professionale”...l'introduzione della previsione è espressamente collegata alla finalità di far fronte alle “concrete esigenze organizzative dell'ufficio”, come confermato dalla locuzione della rubrica “Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”;
- t) il C.O.A. e la Corte di Appello di Perugia, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, hanno manifestato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio – stage di formazione e di orientamento presso gli Uffici Giudiziari a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge;

- u) appare quindi necessario regolamentare le modalità di accesso e di svolgimento della pratica presso la Corte di Appello di Perugia in conformità al citato art. 37 e alla circolare del C.S.M. 22-2-12;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE

ART. 1

I praticanti avvocati in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 sono ammessi ad esercitare un periodo di tirocinio di formazione e orientamento per il primo anno della pratica forense, non prorogabile, presso i Magistrati togati delle sezioni civile, lavoro e penale della Corte d'Appello.

Tale tirocinio, che sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, sarà valido ai fini della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato e sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

In ogni caso, i tirocinanti dovranno esercitare la pratica forense presso uno studio legale per un periodo di almeno sei mesi. In difetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia riterrà non conclusa la pratica forense.

ART. 2

Il praticante Avvocato che intende svolgere il predetto tirocinio di formazione e orientamento deve farne domanda all'Osservatorio di cui al successivo art. 3, presentando un adeguato curriculum e indicando i dati personali, gli studi compiuti, i voti d'esame e di laurea, titolo della tesi di laurea, eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc., partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni.

ART. 3

E' istituito un Osservatorio per i Tirocinanti, composto da due magistrati designati dal Presidente della Corte d'Appello, nonché la Commissione per i Tirocinanti, composta dal Presidente della Corte d'Appello o da un suo delegato, due Giudici della Corte d'Appello

rispettivamente esperti nel settore penale e nel settore civile, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o da un suo delegato e da due Consiglieri dell'Ordine.

Le domande di ammissione andranno rivolte all'Osservatorio predetto che provvederà a verificare i requisiti formali dei candidati.

All'esito di tale verifica l'Osservatorio trasmetterà le domande selezionate alla Commissione per i Tirocinanti che provvederà alla selezione dei candidati mediante adeguata istruzione delle domande pervenute, eventualmente anche provvedendo all'audizione personale dei candidati medesimi.

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- a) Piano di studi universitari;
- b) Voti riportati ai singoli esami e voto di laurea;
- c) Titolo della tesi e relativa attinenza alle caratteristiche del tirocinio;
- d) Eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc.;
- e) Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni;
- f) Propensione già manifestata alla attività di ricerca giuridica.

Esaurita la selezione, la Commissione comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei candidati ammessi al tirocinio.

La Commissione trasmette l'elenco anche all'Osservatorio per i Tirocinanti che provvede ad abbinare i magistrati designati con i candidati selezionati.

Ciascun tirocinante sarà assegnato ad un singolo Magistrato togato per lo svolgimento dell'intera attività formativa e di orientamento.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari non possono superare il numero complessivo di 15 (quindici).

ART. 4

Il Magistrato designato a costituire il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante è individuato dal Capo dell'Ufficio, previo interpello, tenendo conto dall'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo (tirocinio dei MOT, dei giudici di pace, dei laureati

iscritti alle scuole di specializzazione), delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico.

Il Presidente della Corte d'Appello provvederà a comunicare al Presidente dell'Ordine degli Avvocati i Magistrati togati designati come affidatari dei tirocinanti.

Il praticante svolgerà l'intero tirocinio presso il Magistrato cui è stato assegnato.

ART. 5

Il Magistrato affidatario organizzerà il percorso formativo e di orientamento del tirocinante e le attività da svolgere, entro i limiti e secondo le direttive impartite con delibere del CSM del 19-07-07 e 22-02-2012 in materia di tirocini e stage presso gli Uffici giudicanti e requirenti.

All'esito il Magistrato affidatario redigerà una breve relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sul relativo rendimento, attestando altresì l'effettiva frequentazione dell'Ufficio Giudiziario. La trasmetterà al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invierà al Consiglio Giudiziario affinché quest'ultimo possa acquisire informazioni utili ad effettuare una complessiva valutazione dei risultati conseguiti dal progetto e di eventuali criticità incontrate nel suo sviluppo al fine di ipotizzare correzioni, implementazioni e sviluppi utili nella stipulazione delle successive convenzioni.

ART. 6

Il praticante Avvocato è tenuto a svolgere il tirocinio con impegno professionale nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:

- svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;

- mantenere l'iscrizione al Registro dei praticanti Avvocati;
- mantenere un contatto continuo con l'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
- al termine del tirocinio, presentare un'adeguata relazione nel libretto della pratica forense che sarà sottoposta alla valutazione e all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

ART. 7

L'affiancamento dei magistrati, nel compimento delle ordinarie attività anche con compiti di studio, sarà articolato in forme compatibili con l'esclusione dei tirocinanti dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto (art 15 Dpr n. 3/1957) ovvero riservati in forza di norme processuali.

Valgono in ogni caso i divieti di cui alle delibere CSM del 19.7.2007 e del 22.2.2012 da intendersi integralmente richiamate in questa sede.

I tirocinanti parteciperanno alle udienze pubbliche, assisteranno il magistrato affidatario nella preparazione di provvedimenti, prepareranno attività para-giurisdizionali quali liquidazioni e avvisi, effettueranno ricerche giurisprudenziali e dottrinali, cureranno le formazioni e l'aggiornamento degli archivi informatizzati dei provvedimenti emessi, nonché la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, e tutte le altre attività consentite ed individuate a titolo esemplificativo dalle citate delibere CSM del 19.7.2007 e del 22.2.2012.

Il numero dei procedimenti trattati non potrà essere inferiore al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense (n. 20 a semestre).

ART. 8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente della Corte d'Appello per sopravvenute esigenze dell'Ufficio Giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

In caso di violazione di norme comportamentali o dei divieti di cui ai precedenti artt. 6 e 7 il Magistrato affidatario segnalerà l'eventuale illecito al Presidente della Corte d'Appello e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati per ogni opportuna valutazione.

Il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine, di concerto tra loro, hanno facoltà di interrompere in qualunque momento il tirocinio in caso di:

- a) venir meno al rapporto fiduciario tra Magistrato affidatario e tirocinante;
- b) mancato rispetto degli obblighi assunti o violazione di norme deontologiche da parte del tirocinante.

ART. 9

I tirocinanti hanno una copertura assicurativa, con polizza stipulata dall'Ordine degli Avvocati, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto, compresi gli infortuni in itinere, nonché per i danni che dovessero causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Magistrato affidatario e il tirocinante si impegnano a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine onde consentire la tempestiva apertura del sinistro presso l'istituto assicurativo.

ART. 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per la Corte d'Appello, né per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente della Corte d'Appello si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'Ente. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D. Lgs. 81/08, sono individuate dal Presidente della Corte d'Appello e comunicate al Magistrato affidatario e al praticante prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 11

Durante l'intero periodo di tirocinio i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale.

Il praticante ha altresì l'obbligo di astenersi dal trattare i procedimenti in cui la difesa sia affidata ad un avvocato dello studio presso cui il praticante espleta la pratica forense.

Tali incompatibilità permangono in via assoluta anche dopo l'esaurimento del tirocinio.

L'eventuale violazione del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

ART. 12

La presente Convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data del rilascio del parere favorevole del Consiglio Giudiziario di cui all'art. 13, e si intende rinnovata per uguale periodo qualora una delle parti non comunichi disdetta.

ART. 13

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti delle citate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 19-07-07 e 22/2/12 è onere del Presidente della Corte d'Appello trasmettere la presente convenzione al Consiglio Giudiziario per l'acquisizione del parere favorevole richiesto dal punto 4 dell'art 37 D.L. cit. e per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura per la prescritta presa d'atto.

Perugia, 26 marzo 2012


Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Carlo Orlando



Il Presidente della Corte d'Appello

Dott. Vladimiro De Nunzio



ell. n. 3

Allegato D)

All' Ufficio di [inserire ufficio]

Domanda di ammissione allo *stage* formativo ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013, conv. con legge 9 agosto 2013, n. 98

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a il/...../..... a prov.
.....
residente a via n. cap
(prov.)
domicilio (non inserire se lo stesso indirizzo di
residenza)
codice fiscale
documento di identità (specificare il tipo) n°
.....
numero di telefono email

DICHIARA

1. Di aver conseguito, nell'anno, presso l'Università degli studi di la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale con votazione di.....
2. Di non avere compiuto i trenta anni di età.
3. Di possedere i requisiti di onorabilità, ovvero, di non aver mai riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza.
4. Di aver conseguito una media di 27/30 negli esami di : *diritto costituzionale – diritto privato – procedura civile – diritto commerciale – diritto penale – procedura penale – diritto del lavoro – diritto amministrativo.*
5. di aver sostenuto e superato i seguenti esami con la votazione* di:
 - Diritto costituzionale
 - Diritto privato
 - Procedura civile
 - Diritto commerciale
 - Diritto penale
 - Procedura penale
 - Diritto del lavoro
 - Diritto amministrativo

* (se la votazione è pari a 30/30, indicare se si ha ottenuto la lode)

6. Di essere a conoscenza che lo svolgimento dello *stage* di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
7. Di rispettare l'obbligo di riservatezza e astensione in relazione alle informazioni e nozioni acquisite durante il periodo di formazione.

CHIEDE

Di poter essere ammesso al tirocinio formativo di diciotto mesi, presso [inserire ufficio] previsto dal DL 69/2013, conv. in legge 98/2013.

Al tal fine, indica la preferenza * tra i settori di possibile assegnazione :

- Settore penale
- Settore civile
- Nessun a preferenza particolare

*(CONTRASSEGNARE LA PREFERENZA CON UNA "X")

E la preferenza per una delle seguenti sezioni specializzate :

- Lavoro
- Imprese
- famiglia/minori
- Fallimenti
- Altro

Si invita il candidato ad indicare* se ha presentato domanda di Tirocinio formativo anche presso altri Uffici Giudiziari:

- Si (presso :.....)
- No

*(contrassegnando i campi con una "X")

Si invita il candidato ad indicare se svolge/ ha svolto il Dottorato di Ricerca:

- No
- Si, in corso.
- Si, titolo conseguito.

Si invita il candidato ad indicare se collabora/ ha collaborato con l'Università :

- No
- Si, attualmente.
- Si, in passato.

Si invita il candidato ad indicare se partecipa/ha partecipato ad altri corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

- No
- Si, attualmente.
- Si, in passato.

Si invita il candidato ad indicare se è abilitato al patrocinio legale o l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato:

- No
- Si [indicare se patrocinio legale o abilitazione all'esercizio della professione di avvocato]
- con delibera del Consiglio dell'ordine diresa in data

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto/ha svolto la Pratica Forense:

- No
- Si, attualmente.

Sì, in passato.

Indicare sotto quale Ordine si svolge/ha svolto la pratica forense:.....

Indicare presso quale studio legale si svolge/ha svolto la pratica forense:.....

Si invita il candidato ad indicare se ha superato con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile:

No

Sì

Indicare a quale Ordine notarile è iscritto :.....

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto/ha svolto la pratica notarile:

No

Sì, attualmente.

Sì, in passato.

Indicare sotto quale Ordine si svolge/ha svolto la pratica notarile:.....

Indicare presso quali Studi Legali si svolge/ha svolto la pratica notarile:.....

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto presso la SSPL:

No

Sì (presso : Universitàanno accademico
.....)

Si invita il candidato ad indicare se ha già fatto esperienza di tirocinio e *stage* presso uffici giudiziari in base a convenzioni o ad altro titolo (ad es. ex art 37 d.l. 98/2011 o ex art 18 d.lgs 196/98).

No

Sì, in passato. Indicare in quale ufficio

Sì attualmente, Indicare in quale ufficio, a quale titolo e con quale magistrato.....

Trattamento dati personali

Il candidato dichiara sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall'art. 75 del DPR 445/2000 e si impegna a produrre certificati e la documentazione oggetto di autodichiarazioni entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della domanda.

Data _____

Firma del tirocinante
